



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 133 del 13/10/2015**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2015, n. 1615

Cont. n. 1022/15/DL - Corte Costituzionale. Regione Puglia c/Presidenza Consiglio dei Ministri. Impugnativa art. 1, commi 29, 47, 66, 68, 69, 74, 126, 153, 155, 162, 171, 181, lett. e), n. (1.3) e 183, della legge n. 107 del 13/07/2015. conferimento dell'incarico difensivo: Prof. Avv. Marcello Cecchetti, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

Il Consiglio Regionale della Puglia, nella seduta del 31 luglio 2015, ha approvato all'unanimità la seguente mozione:

“IL CONSIGLIO REGIONALE, Premesso che:

in data 15 luglio 2015 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

il secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione stabilisce che “La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.”;

la materia “istruzione” rientra, a norma dell'articolo 117, terzo comma, tra le materie di legislazione concorrente;

la Corte costituzionale, con giurisprudenza costante, ha ritenuto ammissibili le questioni di legittimità costituzionale prospettate da una Regione, nell'ambito di un giudizio in via principale, in riferimento a parametri diversi da quelli, contenuti nel titolo V della Parte seconda della Costituzione, riguardanti il riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni, quando sia possibile rilevare la ridondanza delle asserite violazioni su tale riparto e la ricorrente abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese e le ragioni della lamentata lesione (ex plurimis, sentenze n. 22 del 2012, n. 128 del 2011, n. 326 del 2010, n. 116 del 2006, n. 280 del 2004);

i commi 180 e 181 della legge 107 del 2015 delegano al governo l'esercizio della potestà legislativa con riferimento a nove distinti e rilevanti ambiti riconducibili alla materia istruzione;

deve rilevarsi il vulnus di costituzionalità riscontrabile nelle deleghe conferite, peraltro vaghe, in materie che rientrano nella competenza legislativa concorrente. L'articolo 76 della Costituzione, infatti, subordina la legittimità della delega legislativa alla fissazione dei principi e criteri direttivi, ciò rende assai problematico che l'oggetto della delega stessa possa, a propria volta, essere costituito da principi: e, cioè, da determinazioni della stessa natura di quelle che dovrebbero guidarne la formulazione. Senza

contare che questi ultimi (i principi - se così può dirsi - al quadrato), essendo finalizzati alla formulazione di altri principi, verrebbero fatalmente ad assumere un carattere di assoluta evanescenza (tanto più se - come nella specie - dovessero riferirsi ad una serie di materie diverse, fortemente eterogenee l'una dall'altra); ulteriori profili di legittimità costituzionale da eccepirsi riguardano la limitazione della libertà di insegnamento con presunta violazione dell'articolo 33 nonché la disparità di trattamento tra i docenti immessi in ruolo sino all'anno scolastico in corso e coloro i quali saranno immessi in ruolo in base alle norme introdotte dalla legge che si contesta; aspetti che, quanto meno astrattamente in palese violazione dell'articolo 3;

dubbi di legittimità costituzionale, per violazione del combinato disposto degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, riguardano, inoltre, la disposizione di cui al comma 110 nella parte in cui, con riferimento ai concorsi pubblici, dispone con riguardo ai soggetti che possono accedere alle procedure, che per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono partecipare solo i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione mentre non può partecipare il personale docente ed educativo già assunto con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali;

Considerato che:

in particolare, in ordine all'articolo 1, comma 73, è configurabile una violazione dell'articolo 3 della Carta fondamentale rispetto ai principi in esso sanciti di uguaglianza formale e sostanziale. Tale disposizione prevede, infatti, che a partire dall'anno scolastico 2016/2017 il personale docente delle istituzioni scolastiche statali, con contratto a tempo indeterminato, sia destinatario di incarichi triennali proposti dai dirigenti scolastici degli albi territoriali provinciali, ne deriva un'immissione in ruolo scevra di un'effettiva assegnazione di posto che risulta eventuale e appannaggio delle scelte del dirigente scolastico, col rischio che le stesse assumano carattere di arbitrarietà;

il principio di uguaglianza richiede che situazioni uguali siano trattate alla stessa stregua e situazioni eterogenee siano trattate in maniera diversa. Nel caso di specie si verrebbero a creare due categorie di lavoratori, astrattamente omogenee, ma con trattamento differente, soprattutto con riferimento alla posizione nei confronti del dirigente scolastico;

in relazione all'articolo 1, comma 33, si ravvisa una violazione degli articoli 3, 4 e 34 della Carta costituzionale nella parte in cui in relazione all'alternanza scuola-lavoro, si fa esplicito riferimento all'obbligo e non alla mera possibilità di svolgere delle esperienze lavorative; in tal senso è da ritenersi che venga lesa il diritto al solo studio, da intendersi come formazione culturale generale e non come formazione tesa a soddisfare le esigenze del mercato del lavoro;

in ordine al comma 4 del novellato articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 si profila la lesione dell'autonomia degli organi collegiali a favore di un organo monocratico, il dirigente scolastico. Difatti, il Consiglio di istituto, diversamente dal passato non definisce gli indirizzi del Piano dell'offerta formativa (POF) ma è il dirigente scolastico a dettare gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e amministrazione. Prima della novella il Consiglio di istituto dettava gli indirizzi a cui il Collegio dei docenti si doveva attenere nell'elaborare il POF, per poi essere adottato dal Consiglio;

con il recente intervento normativo il legislatore ha inteso conferire un potere sovrachiaro rispetto agli organi collegiali in capo al dirigente scolastico, che può respingere le elaborazioni del Collegio o le approvazioni del Consiglio di istituto, qualora non siano conformi agli indirizzi da lui dettati;

in tal modo, gli organi collegiali, seppur indirettamente, vengono svuotati delle loro funzioni essenziali. Il Collegio, organo tecnico professionale con competenza in ambito pedagogico didattico potrebbe perdere o vedere fortemente depauperate le sue funzioni. In tal guisa, la legge de qua parrebbe realizzare lo scardinamento della distinzione delle competenze, tale scelta va nella direzione di una lesione dell'autonomia scolastica e, quindi, di invasione o lesione di una competenza amministrativa che esula dalla sfera statale e che, quanto meno astrattamente, parrebbe ledere i principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione. Tale

censura si riverbera sull'autonomia gestionale e amministrativa delle istituzioni scolastiche, generando una significativa compressione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, oltre che contrastare con il generale principio di ragionevolezza;

in ordine all'articolo 1, comma 44, inoltre, potrebbe ritenersi che il legislatore statale sia andato oltre il limite del dettato dei principi generali, spingendosi fino a prevedere norme di dettaglio; non limitandosi a indicare principi organizzativi in materia di istruzione. In tal guisa, si può sostenere che la disposizione normativa censurata ecceda il confine di cui all'articolo 117, terzo comma e l'eda, ragionevolmente, il riparto di competenze in materia di formazione professionale, materia riservata alle regioni in via esclusiva,

## IMPEGNA

la Giunta regionale, previa verifica da parte dell'Avvocatura regionale e dell'Ufficio legislativo, a promuovere la questione di legittimità costituzionale, in via principale, ex articolo 127, secondo comma, della Costituzione alla Corte costituzionale avente ad oggetto la legge 13 luglio 2015 n. 107, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 15 luglio 2015.”

Con nota n. Prot. 12142 del 09/09/2015, l'Avvocatura regionale ha formulato le osservazioni di seguito trascritte:

“Oggetto: Studio preliminare sui possibili profili di illegittimità costituzionale di interesse regionale dell'art. 1, commi 29,47,66,68,69,74,126,153,155, 162, 171, 181, lett. e), n. 1.3), e 183, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istituzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. Termine per la proposizione del ricorso: 14.09.2015.

La scrivente Avvocatura, all'esito delle valutazioni in ordine al contenuto della normativa in epigrafe indicata, letta anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia ed ai possibili profili di illegittimità, ritiene di sottoporre alle Sue valutazioni le seguenti osservazioni:

1. - Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 29, l. n. 107 del 2015, per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione. La disposizione statale attribuisce ad un organo statale, il dirigente scolastico, la funzione amministrativa consistente nell'individuazione di percorsi formativi e iniziative «diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti». Essa, dunque, è agevolmente riconducibile alla materia di legislazione concorrente “istruzione” di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., e non alle “norme generali sull'istruzione” di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. n, Cost.);

2. - Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 47, l. n. 107 del 2015, per violazione dell'articolo 117, terzo e sesto comma, della Costituzione nella parte in cui dispone: «Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani:

- a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;
- b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;
- c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di

partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attività possa avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci;

d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;

e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale; f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro».

3. - Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 66, l. n. 107 del 2015, per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione.

Il comma 66 dell'art. 1, della legge n. 107 del 2015, dopo aver previsto che «A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto», al secondo periodo aggiunge che «Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando:

a) la popolazione scolastica;

b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;

c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto».

La norma viola gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost..

4. - Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 68, l. n. 107 del 2015, per violazione dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 118, primo comma, della Costituzione nella parte in cui stabilisce che «A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. L'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65. A quanto previsto dal presente comma si provvede nel limite massimo di cui al comma 201».

5. - Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 69, l. n. 107 del 2015.

L'art. 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015, prevede che «All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia come definite dalla presente legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, è costituito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. A tali necessità si provvede secondo le modalità, i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l'impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione

del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

La disposizione statale richiamata viola l'art. 117, terzo comma, e l'art. 118, primo comma, Cost.

6. - Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 74, l. n. 107 del 2015, per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione.

L'art. 1, comma 70, della legge in esame prevede che «Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti "accordi di rete"», il cui contenuto è chiarito dal successivo comma 71.

Il comma 74, poi, dispone che «Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Tale norma, si pone in contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost.

7. - Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 126, l. n. 107 del 2015, per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione.

Il comma 126 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, recita:

«Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

La norma statale che reca tale previsione integra una lesione dell'autonomia finanziaria regionale e la violazione degli articoli 117, terzo comma, e 119 Cost.

8. - Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 153, l. n. 107 del 2015, per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione.

Il comma 153 dell'unico articolo di cui si compone la legge n. 107 del 2015 prevede che «Al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, d'intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 158 tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa».

La disposizione si pone in contrasto con gli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost.

9. - Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 155, l. n. 107 del 2015, nella parte in cui non prevede che ai fini dell'indizione della procedura concorsuale da esso contemplata venga acquisita un'intesa con le Regioni interessate dagli interventi di edilizia scolastica, per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione.

Il comma 155 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 dispone che «Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indice specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi del comma 154, nel limite delle risorse assegnate dal comma 158 e comunque nel numero di almeno uno per regione».

La norma statale de qua viola gli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost.

10. - Illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 162 e 171, l. n. 107 del 2015, per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Sempre in materia di "edilizia scolastica" viene in rilievo il comma 162 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015. Tale disposizione prevede che «Le regioni sono tenute a fornire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse statali. Le relative economie accertate all'esito del monitoraggio restano nella disponibilità delle regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella rispettiva programmazione regionale predisposta ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Gli interventi devono essere comunicati dalla regione competente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che definisce tempi e modalità di attuazione degli stessi».

La norma statale in questione è in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.

11. - Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 162, l. n. 107 del 2015, per violazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Il comma 162 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 viola l'art. 119 Cost.,

12. - Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 181, lett. e), n. 1.3), l. n. 107 del 2015, per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Con il comma 180 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, il Governo è stato delegato ad adottare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della citata legge uno o più decreti legislativi «al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione». A norma del successivo comma 181, i principi e criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nel dare attuazione alla delega conferitagli devono essere sia quelli di cui all'art. 20 della legge n. 59 del 1997, e successive modificazioni, sia quelli indicati al medesimo comma 181, lettere da a) a l).

Con il comma 181, lett. e), n. 1.3), il Governo è stato delegato ad occuparsi dell'«istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie», anche attraverso la definizione degli «standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di presenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254».

La disposizione normativa si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.

13. - Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, l. n. 107 del 2015, per violazione dell'articolo 117,

terzo e sesto comma, della Costituzione.

Il comma 183 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 prevede che «Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono raccolte per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa conseguente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 180 del presente articolo».

La disposizione normativa viola l'art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione.

Come potrà rilevarsi, i profili di incostituzionalità innanzi illustrati hanno a loro sostegno, in particolare, la sentenza n. 200/2009, resa dalla Corte Costituzionale in un giudizio proposto da varie Regioni, tra le quali la Puglia”.

Premesso quanto sopra, il Presidente, sulla scorta delle valutazioni tecnico-giuridiche formulate dall'Avvocatura nel trascritto parere, propone alla Giunta regionale di far proprie le suddette motivazioni e, pertanto, di impugnare in via principale, dinanzi alla Corte Costituzionale, le citate disposizioni normative, affidando l'incarico difensivo, al Prof. Avv. Marcello Cecchetti esperto costituzionalista, legale esterno, in ragione della peculiarità e della complessità delle questioni poste.

(Valore della controversia: Particolare interesse; Settore di Spesa: Istruzione).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m. e i.\_

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è pari a € 7.612,80 comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.283,80, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale, da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di impugnare in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale la legge n. 107 del 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, nelle parti indicate nella relazione del Presidente e di conferire il mandato difensivo al Prof. Avv. Marcello Cecchetti, legale esterno;
2. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Michele Emiliano

---